



# COMUNE DI CATENUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

N. 33 del Reg.

data 09/09/2014

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Regolamento TASI.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 21,12 e seguenti, nei locali del Centro Servizi presso la zona Artigianale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
CASTIGLIONE PROSPERO	Si	-	
GUAGLIARDO ANTONIO	SI	-	
LEOCATA NICOLA	SI	-	
PAPA ROSALIA RITA	Si	-	
RACINA GRAZIELLA	-	SI	
CASTIGLIONE ROSARIO	-	SI	
GUAGLIARDO PATRIZIA	-	SI	
CALI' MARIA RITA	Si	-	
CARDACI NUNZIATINA R.	Si	-	
GULLOTTA VENERA	SI	-	
MAZZAGLIA ADELE	SI	-	
PASSERO ANTONINA MARIA	SI	-	
CASTELLI GIUSEPPE	SI	-	
PUNZI IRENE ANTONELLA	SI	-	
BARTOLOTTA GAETANO	Si	-	

Totale 12 3

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Castiglione Prospero. Partecipano il Segretario Comunale, dr. Alfredo Verso.  
Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco, dr. Aldo Biondi.

-Il **Presidente Castiglione** illustra brevemente il contenuto del Regolamento. Legge, poi, la pag. 5 del regolamento stesso relativo all'art. 9, "riduzioni ed esecuzioni".

**Propone**, quindi, di aggiungere all'art. 9, a pag. 6, lett. D), dopo la parola : "all'estero", le parole: " e in altri Comuni italiani".

-Il **Consigliere Bartolotta** riferisce che, come al solito. Lo Stato ci impone nuove imposte per sanare le difficoltà finanziarie dell'Italia;

**Propone** di inserire tra le esenzioni la riduzione del 70% per i fabbricati di categoria catastale F3, in corso di costruzione.

-Il **Consigliere Leocata** propone di aggiungere tra le esenzioni i disoccupati.

-Il **Presidente Castiglione** risponde che esamineremo la proposta in seguito.

-Il **Consigliere Bartolotta** chiede di andare a discutere, nella fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2014, dove vanno a finire questi soldi della TASI.

-Il **Presidente Castiglione** propone di votare la proposta, unitamente alle due aggiunte proposte dal Presidente stesso e dal Consigliere Bartolotta, col seguente esito:

-Pres: 12;

-Vot. 12;

-Fav. 12;

-Contr. 0

-**Dopodichè**, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.

-**Pone**, poi, ai voti l'Immediata Esecutività della delibera, col medesimo esito della precedente votazione. Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.

-Il **Consigliere Leocata** chiede che il Consiglio Comunale si impegni ad inserire il problema dei disoccupati in un prossimo Consiglio Comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTA** la proposta posta al 2° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8055 del 05.09.2014, ad oggetto: " Regolamento TASI ";
- **UDITE** le proposte di integrazione al Regolamento da parte del Presidente e del Consigliere Bartolotta;
- **VISTO** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** il vigente Statuto per la Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

- 1) **APPROVARE** la proposta posta al 2° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8055 del 05.09.2014, ad oggetto: Regolamento TASI, unitamente alle proposte di integrazione del Regolamento da parte del Presidente e del Consigliere Bartolotta;
- 2) **DICHIARARE** la presente, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI).**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** che appare opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**VISTI** l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)." come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Carrado Lentini*



**COMUNE DI CATENUOVA**  
(Prov. Enna)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
"TASI"**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale  
n. 33 del 09/09/2014

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i> .....	» 3
Art. 3 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i> .....	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i> .....	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile</i> .....	» 4

## TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i> .....	» 4
Art. 7 - <i>Servizi indivisibili</i> .....	» 5
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> .....	» 5
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i> .....	» 5

## TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 - <i>Versamenti</i> .....	» 6
Art. 11 - <i>Dichiarazioni</i> .....	» 7
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	» 7

## TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	» 8
Art. 14 - <i>Accertamento con adesione</i> .....	» 8
Art. 15 - <i>Rimborsi</i> .....	» 8
Art. 16 - <i>Sanzioni</i> .....	» 8
Art. 17 - <i>Interessi</i> .....	» 9

## TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	» 9
Art. 19 - <i>Contenzioso</i> .....	» 9

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - <i>Rinvio</i> .....	» 10
Art. 21 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 10

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.

### Art. 2

#### *Presupposto dell'imposta*

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

### Art. 3

#### *Esclusioni ed esenzioni*

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

### Art. 4

#### *Soggetti passivi*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il

periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 20%, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## **Art. 5**

### ***Base imponibile***

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

## **TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI**

## **Art. 6**

### ***Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

## **Art. 7**

## *Servizi indivisibili*

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

<i>SERVIZIO</i>	<i>COSTO</i>
servizi generali;	2.587.840,00
viabilità, circolazione stradale;	68.900,00
illuminazione pubblica;	205.000,00
urbanistica e gestione del territorio;	615.313,00
protezione civile;	0
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	53.340,00
polizia municipale, commerciale e amministrativa	299.013,00
servizi relativi alla giustizia (tribunali, case circondariali, ecc.);	//
biblioteche, musei e pinacoteche e altri servizi culturali;	16.691,00
servizi turistici e manifestazioni.	78.359,00

### **Art. 8**

#### *Abitazione principale e relative pertinenze*

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, possono essere previste detrazioni d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le tipologie ad essa equiparate, e per le relative pertinenze rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Oltre alla detrazione di cui al comma precedente, la medesima deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, può prevedere una maggiore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 10 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento, le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dal medesimo comma.

### **Art. 9**

#### *Riduzioni ed esenzioni*

1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

e in altri Comuni italiani :  
all'anno, all'estero) riduzione del 70% ;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% ;

f) fabbricati con categoria catastale F3, in corso di costruzione : riduzione del 70% -

### TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

#### Art. 10

##### *Versamenti*

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia o comunque avvalersi del concessionario della riscossione.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

4. Il versamento della TASI può essere effettuata in due modalità:

a) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

b) i soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo;

La scelta di una o l'altra modalità sarà stabilita, nel rispetto delle leggi vigenti, dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

6. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata sarà il 16 ottobre 2014, qualora il comune effettui le deliberazioni entro il 10 settembre 2014 e le pubblicherà, sul sito del MEF, entro il 18 settembre 2014. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta a conguaglio sarà versata entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Nel caso in cui il Comune non deliberi entro il 10 settembre 2014 e/o non effettuerà la pubblicazione, sul sito del MEF, entro il 18 settembre 2014, la TASI andrà pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

7. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

11. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### Art. 11

##### *Dichiarazioni*

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente disposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata "brevi manu" diretta all'Ufficio Tributi del Comune.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero catastale di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 4, comma 6 del presente regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

#### **Art. 12**

##### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, l'Organo Esecutivo dell'Ente designa il funzionario responsabile della TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **TITOLO IV - ACCERTAMENTO**

#### **Art. 13**

##### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche risultano dotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, si riscontra la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'irregolarità, l'inesattezza, l'omissione o l'inesattezza della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla verifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore a € 12,00.

#### **Art. 14**

##### ***Accertamento con adesione***

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

#### **Art. 15**

##### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle

somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 16** ***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.

#### **Art. 17** ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

### **TITOLO V - CONTENZIOSO**

#### **Art. 18** ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 19** ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 20**

***Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

**Art. 21**

***Entrata in vigore***

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 4 del 1/7/2014

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

Li, 26/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

Li, 26/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

COMUNE DI CATENANUOVA  
( Provincia di Enna )

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI CATENANUOVA  
(Prov. di ENNA)

24 GIU 2014

Prof. n. \_\_\_\_\_

6012

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SIGNOR SINDACO

SEDE

Catenanuova, 23 Giugno 2014

- Oggetto: parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)."

Il Revisore dei Conti


- Esaminata la proposta di deliberazione richiamata in oggetto, sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;


esprime

parere favorevole al riconoscimento della proposta di delibera in oggetto nell'intesa che eventuali modifiche alla proposta deliberativa non determinino un aggravio finanziario per l'Ente.

Il Revisore dei Conti

(Dott. Giuseppe Cimino)





Il Consigliere Anziano  
(Guagliardo Antonio)

Il Presidente del Consiglio  
(Prospero Castiglione)

Il Segretario Generale  
(Alfredo Verso)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi ( art 11, comma 1°, come modificato dall'art 127, comma 21, della l.r. 17/04 dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

#### IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

#### ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 ed è divenuta esecutiva il 09/09/2014

- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/91
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 09/09/2014




IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
CONSIGLIERI	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
UFF. TRIBUTI	X	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li. 10.09.2014



#### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line dal 10/09/2014 al 24/10/2014 per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li 10/09/2014

*ripubblicata on site 10/09/2014*



Il Messo Comunale